

Pubblicato il 18/07/2025

N. 01667/2025 REG.PROV.COLL.

N. 00509/2025 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 509 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
OMISSIS S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Giuseppe Ilardo, con domicilio digitale come da indirizzo PEC risultante dai Registri di Giustizia.

contro

Regione Siciliana – Assessorato Regionale delle Attività Produttive e Regione Siciliana – Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Mangano, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Nunzio Morello n. 40.

nei confronti

Multicom S.r.l., Marcopolo S.r.l., S.A.R.P. S.r.l. e Sopes S.r.l., non costituiti in giudizio.

Per l'annullamento

previa sospensione cautelare

In relazione al ricorso introduttivo:

- del provvedimento adottato in data 30 gennaio 2025 da OMISSIS OMISSIS e/o dall'Assessorato Regionale delle Attività Produttive, recante l'esclusione di OMISSIS S.r.l. dalla fase di scorrimento delle graduatorie nell'ambito della procedura agevolativa indetta con l'Avviso pubblico "RI-PRESA SICILIA" (CUP G78C22011160003), finanziata con risorse FSC 2021–2027 e POC 2014–2020;
- dell'avviso pubblicato nella medesima data (30 gennaio 2025) sul portale "OMISSIS Incentivi Sicilia", relativo alla predetta procedura, con cui – in riferimento all'istanza presentata da OMISSIS S.r.l. – è stato comunicato quanto segue: "SOGGETTO RICHIEDENTE NON AMMESSO IN DATA: 30/01/2025 – 11:51:59 PER I SEGUENTI MOTIVI: Il richiedente OMISSIS S.R.L. non presenta domanda di agevolazione per l'Avviso; non è possibile partecipare alla fase di scorrimento";

- di ogni altro eventuale provvedimento lesivo, comunque adottato e da chiunque emanato, recante l'esclusione della OMISSIS S.r.l. dalla procedura e/o dalla fase di scorrimento della graduatoria e/o dall'istruttoria prevista dall'Avviso pubblico sopra indicato, ancorché di cui non si conoscano l'esistenza, né gli estremi soggettivi o oggettivi;
- ove occorra, della graduatoria e/o dell'elenco delle istanze ammesse, nonché – ove adottato – del relativo provvedimento di approvazione definitiva, non conosciuto alla data del ricorso;
- sempre ove necessario, dell'Avviso pubblico indittivo della procedura in parola, ove interpretato in senso tale da escludere, precludere o comunque penalizzare, mediante interpretazioni restrittive dei requisiti soggettivi, quei soggetti che, nelle more della procedura, abbiano posto in essere operazioni di riorganizzazione aziendale, comportanti una continuità giuridico-economica con i proponenti originari;
- nonché, in via generale, di qualsiasi altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, annesso o consequenziale, ivi compresi – ove rilevanti e nei limiti dell'interesse – anche: i) il provvedimento di non ammissione della società MULTICOM S.r.l. alla fase di scorrimento; ii) l'avviso pubblicato in pari data (30 gennaio 2025) sul portale OMISSIS Incentivi Sicilia, relativo alla suddetta società, contenente la seguente dicitura: "SOGGETTO RICHIEDENTE NON AMMESSO IN DATA: 30/01/2025 – 11:53:54 PER I SEGUENTI MOTIVI: Il richiedente MULTICOM S.R.L. non presenta domanda di agevolazione ammessa alla fase di scorrimento; non è possibile presentare la richiesta di scorrimento".

In relazione ai motivi aggiunti:

- del D.D.G. n. 1248/7.S. del 20 maggio 2025, comunicato con pec il 21 maggio 2025, con cui il Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive – Dipartimento Attività Produttive ha rigettato la richiesta di finanziamento "Ripresa Sicilia" presentata da MULTICOM S.r.l., alla quale è succeduta OMISSIS S.r.l., per asserita mancanza del requisito di cui all'art. 6, punto 3, dell'Avviso pubblico, relativo alla disponibilità di due bilanci approvati e depositati;
- della nota OMISSIS 001-7388-PA/2025 del 21 maggio 2025, di trasmissione del suddetto D.D.G.;
- di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto o consequenziale, tra cui la nota OMISSIS del 14 febbraio 2025, con la quale erano stati comunicati i motivi ostativi, sfuggita ad OMISSIS S.r.l. in quanto trasmessa in un messaggio di risposta relativo ad altro oggetto.

Visti il ricorso principale, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana – Assessorato Regionale delle Attività Produttive, della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, nonché di OMISSIS-OMISSIS;

Esaminati tutti gli atti di causa;

Relatore nella camera di consiglio del 9 luglio 2025 il dott. Andrea Illuminati; uditi i difensori delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 – Con ricorso depositato in data 28 marzo 2025, la società OMISSIS S.r.l. ha chiesto a questo TAR l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare: – del provvedimento del 30 gennaio 2025 con cui l'OMISSIS OMISSIS ha disposto la non ammissione della società alla fase di scorrimento della graduatoria nell'ambito dell'Avviso Pubblico "Ripresa Sicilia" (CUP G78C2201160003), finanziato con risorse FSC 2021–2027 e POC 2014–2020; – del relativo avviso pubblicato sul portale OMISSIS e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi eventuali elenchi delle istanze ammesse e la graduatoria definitiva, se adottati.

1.1 – A fondamento del ricorso proposto, la società ricorrente ha dedotto, in punto di fatto, quanto appresso:

- a) In data 12 maggio 2023, la società Multicom S.r.l. presentava istanza di agevolazione per la realizzazione di un Polo Tecnologico Aeronautico in Sicilia, collocandosi utilmente nella graduatoria predisposta da OMISSIS, senza tuttavia risultare immediatamente finanziabile per esaurimento delle risorse disponibili.
- b) Con atto di scissione del 24 ottobre 2023, comunicato a OMISSIS in data 8 novembre 2023, la Multicom S.r.l. trasferiva il ramo d'azienda "non core" relativo al progetto presentato alla società di nuova costituzione OMISSIS S.r.l., in regime di continuità giuridico-economica.
- c) A seguito dell'incremento delle risorse finanziarie stanziare per l'Avviso "Ripresa Sicilia", OMISSIS invitava i soggetti utilmente collocati nella graduatoria originaria a confermare l'interesse alla prosecuzione dell'iter mediante la trasmissione di apposito Addendum entro la data dell'8 gennaio 2025.
- d) In tale termine, OMISSIS S.r.l., quale cessionaria del ramo d'azienda e subentrante nella proposta progettuale, trasmetteva regolarmente l'Addendum sottoscritto digitalmente, dando atto della propria legittimazione quale nuova beneficiaria. Tuttavia, OMISSIS riteneva non ricevibile tale manifestazione di interesse, dichiarando la non ammissibilità sia di OMISSIS S.r.l. che della originaria Multicom S.r.l.

1.2 – Svolta questa premessa in fatto, la ricorrente ha formulato i seguenti motivi di ricorso.

- i) Incompetenza di OMISSIS ad adottare l'atto di esclusione – Con il primo motivo OMISSIS S.r.l. ha dedotto che OMISSIS non avrebbe avuto titolo per escluderla dalla procedura di scorrimento della graduatoria di cui all'Avviso "Ripresa Sicilia". La società ha richiamato in proposito le previsioni dell'Avviso stesso, da cui emergerebbe che un simile potere spetterebbe esclusivamente al Dipartimento delle Attività Produttive della Regione Siciliana, quale autorità responsabile della procedura.
- ii) Violazione artt. 2506 c.c., 2, 3, 41 Cost.; violazione Avviso "Ripresa Sicilia"; eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione – Con il secondo motivo, la ricorrente ha censurato il provvedimento per difetto di istruttoria e di motivazione, poiché OMISSIS ha escluso la società ritenendo che l'istanza di conferma fosse stata presentata da un soggetto diverso rispetto a quello originariamente collocato in graduatoria. La ricorrente ha tuttavia evidenziato che, a seguito della scissione comunicata l'8 novembre 2023, è subentrata a Multicom nel ramo d'azienda relativo al progetto, in piena continuità giuridica ed economica ai sensi degli artt. 2506 e ss. c.c. Pertanto, la conferma trasmessa da Aeromotive l'8 gennaio 2025 doveva ritenersi legittima, sicché l'esclusione è stata adottata senza valutare tale continuità e senza fornire idonea motivazione.
- iii) Violazione del legittimo affidamento e dei principi di buona fede e correttezza amministrativa – Con il terzo motivo, Aeromotive ha denunciato la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, unitamente alla violazione dei doveri di buona fede e correttezza gravanti sull'amministrazione. La società ha rappresentato di avere confidato legittimamente nella regolarità del proprio subentro, alla luce della tempestiva comunicazione della scissione e del silenzio serbato dall'amministrazione successivamente a tale comunicazione. In particolare, né OMISSIS né il Dipartimento regionale avrebbero mai sollevato obiezioni o rilievi in ordine alla legittimazione di Aeromotive a proseguire nella procedura, né avrebbero preannunciato

alcuna possibile esclusione. Tale condotta, secondo la ricorrente, avrebbe ingenerato una ragionevole aspettativa circa la regolare prosecuzione dell'iter, aspettativa che sarebbe stata frustrata con la repentina esclusione, in spregio ai principi di trasparenza e leale collaborazione tra amministrazione e privati.

2 – OMISSIS S.p.A. si è costituita in giudizio il 22 aprile 2025 e l'Assessorato delle Attività Produttive il 31 marzo 2025, entrambi chiedendo il rigetto del ricorso.

3 – Con memoria del 2 maggio 2025, OMISSIS ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, rilevando che i messaggi di *alert* impugnati costituiscono meri atti istruttori privi di autonoma lesività. Nel merito, ha sostenuto che Aeromotive non poteva subentrare nel progetto presentato da Multicom, non disponendo, alla data della domanda, dei due bilanci approvati richiesti dall'art. 6 dell'Avviso, requisito non trasferibile con la scissione. Ha quindi concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, infondato, con condanna alle spese.

4 – Con ordinanza del 7 maggio 2025, il TAR Sicilia ha dichiarato inammissibile la domanda cautelare proposta da Aeromotive, volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia dei messaggi di *alert* pubblicati da OMISSIS sul relativo portale. Il Collegio ha ritenuto che tali comunicazioni costituissero meri atti istruttori, privi di autonoma lesività, atteso che la decisione definitiva sull'esclusione compete al Dipartimento Regionale delle Attività Produttive e, all'epoca, non era ancora stata adottata.

5 – La parte ricorrente, con motivi aggiunti depositati il 20 giugno 2025, ha impugnato – chiedendone anche la sospensione cautelare – il D.D.G. n. 1248/7.S. del 20 maggio 2025, comunicato il 21 maggio 2025, con cui l'Assessorato regionale delle Attività Produttive ha rigettato l'istanza di finanziamento presentata per l'avviso "Ripresa Sicilia". Sono stati altresì impugnati gli atti presupposti, connessi e consequenziali. A fondamento della nuova impugnativa, la parte ha sostanzialmente riproposto le censure già formulate nel ricorso introduttivo, in particolare quelle sviluppate con il secondo e il terzo motivo.

6 – È seguito lo scambio di memorie conclusionali e di replica tra le parti, nelle quali ciascuna ha ribadito le rispettive posizioni già illustrate nei precedenti scritti difensivi.

7 – La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 9 luglio 2025, previa discussione, con avviso dato alle parti circa la possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a.

8 – Ciò posto, quanto anzitutto al ricorso introduttivo, il Collegio rileva che esso è stato proposto avverso alcuni messaggi pubblicati da OMISSIS sul proprio portale istituzionale in data 30 gennaio 2025, che la ricorrente ha qualificato come atti di esclusione dalla fase di scorrimento della graduatoria relativa all'Avviso pubblico "Ripresa Sicilia".

Tuttavia, dagli atti di causa e dalla disciplina contenuta nell'Avviso emerge con chiarezza che la decisione finale sull'ammissione o esclusione dai benefici compete esclusivamente al Dipartimento delle Attività Produttive della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 8 dell'Avviso, a conclusione dell'istruttoria svolta da OMISSIS e delle valutazioni della Commissione Tecnica.

In tale prospettiva, i messaggi pubblicati da OMISSIS si configurano come mere comunicazioni endoprocedimentali, prive di contenuto provvedimentale e di autonoma efficacia lesiva, atteso che solo il provvedimento conclusivo della Regione, che recepisce l'esito dell'istruttoria, è idoneo a incidere in via definitiva sulla posizione del proponente, come in effetti poi avvenuto.

Si rammenta sul punto che l'esperimento del ricorso amministrativo presuppone la sussistenza di un atto dotato di lesività immediata e concreta, idoneo a incidere stabilmente sulla sfera giuridica del destinatario, requisito che nella specie difetta, poiché la procedura di scorrimento non risultava ancora definita al momento della proposizione del ricorso. Ne discende che il ricorso introduttivo deve essere dichiarato

inammissibile per difetto di interesse ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.a., essendo preclusa al giudice amministrativo ogni pronuncia su atti meramente istruttori e su questioni non ancora definitivamente definite dall'Amministrazione competente.

9 – Procedendo quindi all'esame dei motivi aggiunti, con cui è stato impugnato l'atto conclusivo di esclusione della ricorrente adottato dall'Assessorato regionale delle Attività Produttive, giova premettere che originariamente la società Multicom S.r.l. esercitava due distinte linee di attività:

- un'attività "core", consistente nei servizi di intercettazioni per uso giudiziario;
- un'attività "non core", relativa alla gestione di una scuola di volo e alla realizzazione del Polo Tecnologico Aeronautico.

Successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione oggetto di causa, Multicom ha deliberato e attuato una scissione parziale proporzionale, conferendo il ramo "non core" in favore di una nuova società costituita *ad hoc*, denominata OMISSIS S.r.l. Per effetto della scissione, Multicom ha conservato la sola attività principale, mentre Aeromotive è subentrata nella titolarità del complesso aziendale relativo al progetto agevolabile.

La scissione è avvenuta secondo il modello proporzionale, con conseguente speculare riproduzione della compagine sociale di Multicom S.r.l. in OMISSIS S.r.l., in identica composizione e misura delle partecipazioni. Tale modalità ha assicurato la piena continuità economica, imprenditoriale e soggettiva tra le due società, realizzando di fatto un trasferimento del ramo d'azienda "non core" – comprensivo del progetto agevolabile – pur nel mutamento della veste giuridica del suo titolare.

9.1 – All'impresa OMISSIS S.r.l., subentrata nel procedimento agevolativo a seguito della scissione parziale proporzionale già richiamata, è stata contestata la carenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti dall'Avviso pubblico, con specifico riferimento al mancato possesso di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle Imprese, requisito che invece risultava soddisfatto dalla società scissa, Multicom S.r.l.

In particolare, l'Amministrazione sostiene che, essendo OMISSIS una società costituita solo nell'ottobre 2023 (ossia pochi mesi prima della fase di scorrimento della graduatoria), essa non potesse aver approvato due bilanci completi a quella data. In altri termini, Aeromotive, pur avendo preso in carico l'intero ramo d'azienda (la scuola di volo), non disporrebbe dei requisiti di stabilità e solidità economica richiesti dall'Avviso pubblico, proprio perché priva di una "storia" societaria di almeno due esercizi completi.

Dal canto suo, Aeromotive ha replicato, con la prima censura dei motivi aggiunti, che il requisito dei due bilanci approvati doveva essere valutato in continuità con la posizione di Multicom, atteso che – per effetto della scissione parziale proporzionale – essa ha acquisito l'intero ramo aziendale correlato al progetto agevolabile, subentrando integralmente nelle relative posizioni giuridiche e operative, senza soluzione di continuità. Ne discenderebbe, secondo la società, una sostanziale identità economico-imprenditoriale rispetto alla scissa, come se il progetto fosse proseguito dal medesimo soggetto sotto diversa denominazione, con la conseguente possibilità di far propri i bilanci già approvati da Multicom ai fini della verifica del requisito richiesto dall'Avviso.

9.2 – Va a questo punto osservato che nel contesto del diritto societario la scissione parziale, regolata dagli artt. 2506 e ss. c.c., costituisce un'operazione straordinaria mediante la quale una società trasferisce una parte del proprio patrimonio — individuata quale complesso funzionalmente autonomo e organizzato di beni e rapporti giuridici — a una o più società beneficiarie, anche di nuova costituzione.

Il patrimonio trasferito può consistere, come nella specie, in un vero e proprio ramo d'azienda, inteso come articolazione dell'impresa dotata di autonomia operativa e produttiva, idonea a consentire la prosecuzione

di un'attività economica specifica. Tale trasferimento non richiede atti dispositivi ulteriori, ma si realizza *ope legis* con l'efficacia propria della scissione. Ne deriva che la società beneficiaria subentra nei rapporti attivi e passivi connessi al compendio patrimoniale assegnato, proseguendo l'attività riferibile a quel ramo con continuità rispetto alla scissa.

Rimane da stabilire se a tale continuità aziendale si accompagni anche una continuità giuridica tra la società scissa e la beneficiaria, tale da legittimare il trasferimento in capo a quest'ultima dei requisiti soggettivi di partecipazione alla procedura selettiva, primo tra tutti quello contestato con il provvedimento impugnato.

In proposito, la soluzione positiva prospettata dalla odierna ricorrente non risulta coerente con la natura giuridica dell'operazione straordinaria in questione. La scissione parziale, pur realizzando – come già detto – un subingresso nei rapporti patrimoniali trasferiti, non determina infatti la successione di un soggetto giuridico ad un altro, né implica che la società beneficiaria si identifichi con la scissa: essa rimane un ente distinto, dotato di propria autonoma soggettività ed individualità giuridica.

Quanto detto trova avallo nella condivisibile giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di precisare che nella disciplina recata dall'art. 2506, comma 1, cod. civ., la scissione parziale si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l'acquisizione da parte della società beneficiaria di valori patrimoniali prima non esistenti nel suo patrimonio. Tuttavia, si è altresì chiarito che detto trasferimento non determina l'estinzione della società scissa, né implica il subingresso della beneficiaria nella totalità dei rapporti giuridici facenti capo alla scissa. Al contrario, la scissione dà luogo ad una successione a titolo particolare, limitata ai soli rapporti patrimoniali trasferiti, mentre sul piano soggettivo la beneficiaria conserva una propria autonoma individualità giuridica, distinta rispetto a quella della scissa (Cass. civ., sez. V, ord. 27 settembre 2022, n. 28169).

Corollario obbligato di tali premesse è che Aeromotive, in quanto società di nuova costituzione, non può avvalersi dei bilanci di Multicom, poiché il requisito soggettivo richiesto dall'Avviso "Ripresa Sicilia" si riferisce non al patrimonio trasferito, ma al soggetto giuridico che presenta l'istanza.

Tale requisito è funzionale a comprovare la solidità e l'affidabilità del partecipante, quale risultante dalla sua storia gestionale e finanziaria, come attestata dai documenti contabili richiesti. In caso di scissione, tale storia — per definizione — resta riferibile alla società scissa, poiché la continuità economica e operativa del ramo d'azienda trasferito non implica il trasferimento della continuità giuridica e gestionale in capo alla beneficiaria. Quest'ultima, se di nuova costituzione, non può quindi far valere un'esperienza gestionale propria, certificata nei termini richiesti dall'Avviso.

Su tale linea interpretativa si muove il provvedimento di rigetto, che ha correttamente ritenuto non sanabile, in capo al nuovo soggetto subentrato, l'assenza del requisito dei due bilanci depositati, con conseguente infondatezza del motivo di impugnazione in esame.

10 – Anche la seconda censura dei motivi aggiunti non merita migliore considerazione.

La società ricorrente invoca un proprio affidamento tutelabile, ritenendo peraltro che il mancato rilievo immediato da parte dell'Amministrazione sulla legittimità del subentro successivo alla scissione societaria valga come forma di implicita accettazione.

Tuttavia, tale pretesa non è condivisibile. L'Avviso "Ripresa Sicilia" individuava in modo chiaro e inequivoco i requisiti soggettivi di partecipazione, fra cui la disponibilità di almeno due bilanci approvati e depositati. La società era ben consapevole di non possedere tale requisito, essendo stata costituita nell'ottobre 2023: difetta quindi ogni possibile configurazione di affidamento incolpevole.

In ogni caso, il silenzio serbato dall'Amministrazione nella fase iniziale del procedimento non può in alcun modo assumere valore convalidante, ciò specie ove si consideri che la verifica dei requisiti di ammissibilità si

svolge fisiologicamente nella fase conclusiva e non in quella meramente interlocutoria. Ne consegue che un eventuale pronunciamento della Pubblica Amministrazione avrebbe dovuto intervenire solo all'esito di tale verifica, come nella specie avvenuto.

Non risultano infine violati i canoni di correttezza, buona fede o trasparenza, poiché la verifica si è svolta secondo le previsioni dell'Avviso e l'esito è stato adeguatamente motivato.

11 – In definitiva, per le ragioni sopra esposte il ricorso introduttivo va dichiarato inammissibile, mentre i motivi aggiunti devono essere respinti perché infondati.

12 – Le spese di lite, liquidate ai sensi del DM 10 marzo 2014, n. 55 (e successive modificazioni), seguono la soccombenza (ex art. 91 c.p.c.) e sono poste a carico della parte ricorrente, che viene condannata a corrispondere in favore di ciascuna delle Amministrazioni resistenti la somma di €. 2.500,00, oltre ad oneri e accessori di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede Palermo – Sezione Quinta:

- dichiara inammissibile il ricorso introduttivo;
- respinge i motivi aggiunti;
- condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle Amministrazioni resistenti, delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.500, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Tenca, Presidente

Bartolo Salone, Primo Referendario

Andrea Illuminati, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Andrea Illuminati

IL PRESIDENTE

Stefano Tenca

IL SEGRETARIO